

Il GUP

Sciogliendo la riserva e provvedendo sulle eccezioni delle difese formulate all'udienza del 17.09.2021;

rilevato che entrambe le difese dell'imputata MINGOZZI hanno chiesto:

- l'inammissibilità delle costituzioni di parte civile di tutti gli investitori di Veneto Banca in relazione ai reati contestati alla MINGOZZI ai capi A) e B) della rubrica per carenza di un danno diretto ed immediato scaturito dalla condotta del revisore legale;
- l'inammissibilità delle costituzioni di parte civile da parte di coloro che non hanno fornito la prova di essere azionisti o hanno acquistato e venduto titoli VB prima del 27 marzo 2015 e senza effettuare movimentazioni dalle date indicate nella richiesta depositata in udienza;
- l'inammissibilità delle costituzioni di parte civile avanzate dagli enti esponenziali;

rilevato che la difesa della PricewaterhouseCoopers S.p.a. ha chiesto l'inammissibilità delle costituzioni di parte civile di tutti gli investitori di Veneto Banca in relazione al reato ex art. 25 ter comma 1 lett. s) D.L.vo 231/2001 ascritto alla predetta società al capo C) della rubrica.

Osserva

Sulle eccezione di inammissibilità delle costituzioni di parte civile di tutti gli investitori di Veneto Banca in relazione al reato contestato alla MINGOZZI al capo A) della rubrica per carenza di un danno diretto ed immediato scaturito dalla condotta del revisore legale e delle costituzioni di parte civile da parte di coloro che hanno acquistato e venduto titoli VB prima del 27 marzo 2015

In merito a tali eccezioni, deve *in primis* rilevarsi come, secondo l'univoco principio stabilito dalla Suprema Corte, l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno spetta a tutti coloro che, a prescindere dalla qualifica di persona offesa dal reato, abbiano subito un danno di natura civile che sia causalmente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto che della condotta illecita è chiamato a rispondere.

A tal proposito si rileva che, sulla base di quanto affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di risarcimento del danno il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato (cfr. Cass., sez. 2[^], 13.1.2015, n. 4380, rv. 262371; Cass., sez. 6[^], 4.11.2004, n. 7259, rv. 231210). La condanna al risarcimento dei danni, morali o materiali, derivanti dal reato presuppone, infatti, che sia stata accertata la titolarità, in capo al soggetto in favore del quale la relativa statuizione è pronunciata, del bene giuridico protetto dalla norma penale violata, oppure, nel caso in cui egli non sia titolare del bene giuridico cui viene accordata protezione dall'ordinamento penale, la produzione nella sua sfera giuridica di un danno ascrivibile secondo le regole della causalità umana alla condotta del soggetto attivo del reato.

La Giurisprudenza sul punto è ferma nel prevedere che “il sindacato *in limine litis* è unicamente estrinseco ed è relativo solo all'individualità dei fatti che fondano la *causa petendi*, senza che sia necessaria la puntuale allegazione delle ragioni che comprovano l'effettiva titolarità del diritto al risarcimento del danno che saranno vagliate a seguito dell'accertamento sul fatto”.

Ne è riprova il fatto che l'art. 88 c.p.p. stabilisce che “l'ammissione della parte civile ... non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno”. L'ordinanza ammissiva ha, infatti, efficacia meramente processuale e fondandosi su di una verifica circa la semplice “*legitimatio*” del soggetto che avanza la pretesa risarcitoria non implica alcun accertamento giurisdizionale positivo sulla sussistenza delle condizioni della domanda di restituzione o di risarcimento del danno”.

Ne discende che il giudice, in questa sede, deve esclusivamente valutare la sola *legitimatio ad causam* e dunque il *fumus* della pretesa risarcitoria azionata, verificando in astratto se gli specifici fatti di reato contestati all'imputata siano tali da consentire la costituzione in giudizio da parte di coloro che abbiano acquistato titoli emessi da Veneto Banca spa (ora Veneto Banca spa in Liquidazione Coatta Amministrativa) e se, quindi, abbiano un'astratta titolarità della pretesa risarcitoria posta a fondamento dell'atto di intervento nel processo penale prescindendo da ogni specifico sindacato sulla fondatezza di tale pretesa che, invece, appartiene alla successiva fase del merito.

Stante tale premessa questo giudice rileva come nel caso di specie non possa negarsi un'astratta *legitimatio ad causam* di tutti coloro che, per illecite condotte del revisore legale, abbiano possano aver patito danni.

A tal proposito e, sempre ragionando in astratto, si rileva come i revisori sostanzialmente trovino la fonte della loro responsabilità diretta, nei confronti dei risparmiatori proprio nel disposto legislativo di cui all'art. 15, comma 1, del decreto 39/2010 che prevede che: “I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato”. Ne consegue quindi che per espressa disposizione legislativa i revisori hanno una responsabilità diretta di tipo contrattuale nei confronti della società oggetto di revisione nonché una responsabilità di tipo extracontrattuale che obbliga in entrambi i casi al risarcimento del danno. Come è noto nel caso della responsabilità contrattuale, la disposizione generale di riferimento è il già citato art. 1218 c.c.: dove il debitore è tenuto al risarcimento «se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

In capo ai soci (e/o risparmiatori) vi è quindi da parte della Società di revisione una responsabilità extracontrattuale delineata dall'art. 2043 c.c.: vale a dire, tipicamente il danno nei confronti dei soci (e quindi dei risparmiatori nel caso de quo) deriva dalla errata determinazione del valore della società oggetto di revisione, che viene sopravvalutata. In forza di tale errata valutazione, chi compra gli strumenti finanziari paga un prezzo eccessivo rispetto al loro valore reale.

Ma ciò non è l'unico caso in cui si può riscontrare un legame di causalità fra gli eventi imputabili ai revisori e il danno dedotto in giudizio. Infatti, tale nesso tende normalmente a sussistere in quanto la relazione della società di revisione crea un affidamento che non solo induce i terzi a effettuare investimenti che se fossero stati a conoscenza della reale situazione economico-finanziaria in cui versava la società, non avrebbero fatto, ma altresì questo giudice ritiene che, sempre ragionando in astratto, possa aver influenzato anche gli investitori che, pur non avendo acquistato nuove azioni in seguito alla relazione che si assume essere falsa, le deteneva già in precedenza, in quanto le relazioni dei revisori del 2014 potrebbero essere state idonee a determinarne il comportamento ovvero, attestando che la società si trovava in buone condizioni, azionisti e obbligazionisti hanno tenuto gli strumenti finanziari, subendo - con il passare del tempo - un danno.

Ne conseguirebbe, quindi, come già sopra esposto, che ai sensi dell'art. 15 D.Lgs n. 39/2010, gli investitori creditori della revisionata (Banca), legittimati a chiedere il ristoro dei danni subiti, sono sia quelli che hanno instaurato il rapporto di credito con la Banca dopo il giudizio delle società di revisione, **ma altresì quelli che lo erano già al momento dell'errato giudizio PWC.**

Infatti nel primo caso gli investitori hanno avviato un rapporto di credito facendo affidamento sulla veridicità del parere, nel secondo in quanto, in conseguenza del giudizio delle società di revisione, **potrebbero essere stati indotti a mantenere in forza i rapporti con VB e l'infedele relazione sui bilanci avrebbe influito nell'azzeramento delle azioni di Veneto Banca.**

Come noto, inoltre, secondo la costante interpretazione della Giurisprudenza civile, il danno da scorretta o mendace informazione finanziaria si declina nella variegata morfologia del danno da investimento, da disinvestimento, da mancato disinvestimento e da mancato investimento.

In tale contesto interpretativo, pertanto non può escludersi la legittimazione ad agire esclusivamente in base alla considerazione del "tempus commissi delicti" in quanto, facendo applicazione ai principi in tema di concorso di causa di cui all'art. 41 c.p., ed applicabile anche all'illecito extracontrattuale, la falsa informazione può assumere valenza causale o concausale, anche in sede di investimento successivo alla commissione delle condotte in contestazione nel presente giudizio: "la legitimatio ad causam, pertanto, deve essere riconosciuta non soltanto in favore di quanti fossero azionisti al momento della consumazione dei delitti di manipolazione del mercato o di falso in comunicazione sociale, ma anche a coloro che abbiano acquisito titoli azionari in un momento successivo, ma pur sempre in conseguenza di informazioni decettive secondo le prospettazioni di accusa.

In altri termini, nel delimitare la platea dei soggetti danneggiati, assume valenza dirimente non già il momento consumativo del reato, bensì la incidenza, da accertarsi secondo i noti canoni in tema di causalità, della falsa informazione finanziaria sul processo deliberativo del soggetto che si afferma danneggiato ... parimenti nessun rilievo in tale sede può assumere la circostanza che alcuni azionisti non abbiano documentato la vendita dei titoli azionari ... in quanto, nella concorrenza dei presupposti sopra delineati, il danno da informazione finanziaria decettiva si attualizza nel patrimonio dell'investitore ed assume giuridico rilievo, anche in assenza della

vendita dei titoli azionari, per effetto del solo prodursi di una apprezzabile minusvalenza" (Cfr. Gup Milano, ordinanza 11.06.20, Doc. 3).

Infatti, come sopra ampiamente valutato e sempre prescindendo dal fatto che la concreta valutazione delle ripercussioni in termini di derivazione causale del danno in base al momento dell'acquisto o della decisione del mancato disinvestimento del titolo è certamente demandata alla fase dibattimentale allorquando si procederà ad accertare la ricorrenza in concreto del lamentato danno quale conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla MINGOZZI, deve rilevarsi che, in astratto, l'emissione delle due relazioni di revisione del 27.03.2015, nelle quali l'imputata avrebbe attestato il falso ed occultato informazioni rilevanti sulla reale situazione patrimoniale della Banca, esprimendo giudizio positivo e senza rilievi sui bilanci di esercizio e consolidato al 31.12.2014, è senza dubbio condotta idonea a determinare un nesso causale rispetto al danno patito dagli investitori che, qualora fosse stata resa loro conoscibile la reale situazione patrimoniale di VB non avrebbero compiuto le operazioni di investimento e/o mantenuto gli investimenti già effettuati. In altri termini è stata impedita agli investitori una consapevole scelta negoziale. Ancorare l'asserito periodo rilevante dell'investimenti alla sanzione comminata da Banca D'Italia il 05.08.2014 agli esponenti della Banca e alla missiva del 09.12.2015 inviata da BCE a VB, non appare sostenibile. Infatti né la sanzione della Banca D'Italia né la missiva della BCE, in linea astratta, potevano rappresentare, secondo la prospettiva del risparmiatore, un indebolimento della funzione rassicurante esercitata dal giudizio positivo e senza rilievi formulato dal revisore il 27.03.2015. La sanzione della Banca D'Italia, del resto, veniva comunicata agli investitori solo in occasione dell'approvazione del bilancio al 31.12.2014, avvenuto il 18.04.2015, e comunque, emergeva quale connessa a contestazioni relative all'organizzazione ed al sistema dei controlli interni. Pertanto non appariva certamente riconducibile alla situazione patrimoniale dell'Istituto.

Devono, quindi, essere rigettate le predette eccezioni difensive.

Sulla eccezione di inammissibilità delle costituzioni di parte civile da parte di coloro che non hanno fornito la prova di essere azionisti.

L'art. 78 del codice di rito prevede quali contenuti deve presentare l'atto di costituzione di parte civile a pena di inammissibilità della domanda risarcitoria azionata in sede penale ex art. 185 c.p. Ai sensi del co. 1; lett. d), art. 78 c.p.p. si prevede che debbano essere espone le "ragioni che giustificano la domanda". Si tratta della c.d. *causa petendi*, che per costante giurisprudenza deve essere esposta "secondo una prospettazione non analitica", dovendosi ritenere che il mero richiamo al capo di imputazione sia idoneo a soddisfare il requisito richiesto e la pretesa risarcitoria -al di fuori dei casi in cui sia legata anche a fattori i limiti della contestazione penale- non deve essere giustificata con enunciazioni ulteriori rispetto a quella del legame eziologico che la collega al fatto-reato (Per tutte Cass. pen., Sez. II, 27/10/1999, n. 13815). La giurisprudenza penale di legittimità ha pertanto a più riprese evidenziato come "non attiene alla *legitimatio ad causam*, ma al merito della lite, la questione relativa all'accertamento dell'effettiva titolarità, attiva

o passiva, del diritto azionato, e quindi del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, la quale si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto affidata alla disponibilità delle parti, dal quale dipende l'accoglimento od il rigetto della pretesa azionata" (Cfr. Cass. pen., sez. II, 25/11/2014 n. 49038, in motivazione è richiamata la giurisprudenza civile sul punto (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 4796 del 2006, CED Cass. n. 588202; Sez. 2, sentenza n. 11284 del 2010, CED Cass. n. 613149; Sez. 2, sentenza n. 14177 del 2011, CED cass. n. 618438; sez. 2, sentenza n. 8175 del 2012, CED cass. n. 622407; Sez. I li, sentenza n. 15759 del 2014); cfr. in termini Cass. pen., sez. IV, 11/04/2016, n. 14768. Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte è pertanto chiaro: "La legittimazione ad agire ... va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ed indipendentemente dalla effettiva titolarità della posizione soggettiva (attiva o passiva) affermata, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata", sicché la titolarità della detta posizione soggettiva in capo all'attore, solamente prospettata al momento della proposizione della domanda, "va necessariamente valutata all'esito del processo". Mutuando un linguaggio civilistico il codice di rito richiede un onere di allegazione dei presupposti. Nel caso di specie deve affermarsi che la prova dell'acquisto di azioni e/o obbligazioni di Banca Popolare di Vicenza rilevi non già al fine della valutazione di esclusione della parte civile che non abbia documentato precipuamente tale titolarità ma a quello ben diverso di eventuale accoglimento o rigetto della domanda all'esito dell'istruttoria.

Pertanto, stante quanto sopra dedotto, deve rigettarsi anche la predetta eccezione difensiva.

Sulla eccezione di inammissibilità delle costituzioni di parte civile di tutti gli investitori di Veneto Banca in relazione ai reati contestati alla MINGOZZI al capo B) (art. 2638 c.c.) della rubrica.

La legittimazione degli azionisti di Veneto Banca a costituirsi parte civile sussiste anche in relazione alle contestate condotte di ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (capo B), in rubrica).

Infatti deve rilevarsi come, anche per questa ipotesi di reato, questo giudice ritenga che gli azionisti/investitori siano pienamente legittimati a costituirsi parti civili per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'eventuale accertamento della commissione delle condotte delittuose ascritte all'imputata MINGOZZI ex art. 2638 commi 2 e 3 c.c.

A tal proposito si ritiene che, in linea del tutto astratta (l'accertamento nel concreto dovrà avvenire in sede di merito), i comportamenti di ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza possono aver anche determinato una falsa percezione della situazione patrimoniale dinanzi ai risparmiatori e agli investitori.

Ora, sebbene la norma di cui all'art. 2638 cod.civ. sia volta a tutelare direttamente la trasparenza e il corretto funzionamento del mercato, non si può non sostenere che agli investitori possa attribuirsi la qualifica di danneggiato, e dunque la legittimazione a costituirsi parte civile, per aver subito un pregiudizio economico quale conseguenza dell'attività di ostacolo alle funzioni di controllo che l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto esercitare sulla società alla quale i medesimi hanno concesso credito o sulla quale hanno investito risorse personali, confidando gli stessi proprio nella correttezza dell'attività di controllo esercitata da tali autorità.

Pertanto, anche in questo caso, è sostenibile la sussistenza di un danno causalmente ricollegabile alla dolosa condotta di ostacolo alla vigilanza da parte degli enti a tal fine preposti, fermo restando che coloro che lamentano di avere subito un danno dovranno dimostrare nel corso del processo, - atteso che in questa fase è sufficiente la mera prospettazione del nesso di causalità - che l'investimento sia stato la conseguenza diretta della falsata rappresentazione della situazione economica patrimoniale o finanziaria dell'ente a seguito dell'illecito ostacolo all'organismo di controllo.

Come sopra già ampiamente evidenziato si rileva che univoco orientamento della Suprema Corte stabilisce che la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscono effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Cass. Sez II del 14.5.2010 n 23046).

Nel caso che qui ci occupa si può ritenere la sussistenza di un astratto danno degli investitori causalmente ricollegabile ad una serie di condotte illecite, asseritamente poste in essere dalla MINGOZZI nella sua qualità di responsabile della revisione legale bilanci VB, che avrebbero avuto come conseguenza quella di diffondere all'esterno l'apparenza di una solidità patrimoniale dell'istituto diversa rispetto a quella effettiva ed idonea a trarre in inganno i risparmiatori e gli investitori (in particolare comunicando alle Autorità di controllo un ammontare del Patrimonio di Vigilanza difforme dal vero, ovvero un valore che assurge ad indice di benessere di una banca, ledendo così la fiducia dei risparmiatori e la loro libertà negoziale; la falsa rappresentazione del Patrimonio di Vigilanza avrebbe inoltre consentito di fissare il sovrapprezzo delle azioni su valori che non trovavano conforto alcuno nel reale stato economico patrimoniale e finanziario della banca).

È indubbio che la condotta di ostacolo alle funzioni dell'organo di vigilanza preposto al controllo ha concretamente impedito a quest'ultimo l'esercizio delle sue prerogative, ossia l'adozione di misure e provvedimenti coerenti con la reale struttura patrimoniale della Banca, che avrebbero certamente consentito ai risparmiatori di avvalersi di informazioni corrette, conseguentemente, di sottrarsi ai pregiudizi invece subiti.

Il consenso dei clienti dell'istituto di credito anche in relazione alle scelte di non procedere alla vendita di titoli già acquistati nel passato, qualora vengano accertate le condotte illecite della MINGOZZI, sarebbe stato acquisito con l'inganno, mistificando lo stato di salute della Banca nella rappresentazione fornita all'esterno ed inducendo gli stessi risparmiatori dapprima ad acquistare e poi a non disinvestire per tempo il proprio denaro.

Ciò inevitabilmente non può non ricondursi ad un danno patrimoniale da lucro cessante, stante l'impossibilità di investire diversamente o disinvestire tempestivamente il capitale che era stato

Proc. n. 14340/20 R.G.N.R.
n. 2903/21 R.G.GIP

destinato all'acquisto delle azioni ed alla sottoscrizione delle obbligazioni poi convertite in azioni e dunque avrebbe impedito di impiegare quel denaro in investimenti alternativi potenzialmente suscettibili di risultati patrimoniali più favorevoli.

Anche lo stato d'animo determinatosi in capo agli investitori in conseguenza della perdita patrimoniale subita appare idonea a generare sconforto e preoccupazione e, quale danno morale, è astrattamente suscettibile di ottenere apposito ristoro patrimoniale

Quanto sopra complessivamente osservato induce a rigettare la richiesta di esclusione delle parti civile anche per ciò che attiene al reato di cui all'art. 2638 codice civile.

Sulla eccezione di inammissibilità delle costituzioni di parte civile avanzate dagli enti esponenziali.

È ormai stato pacificamente affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte la possibilità per gli enti esponenziali, intesi quali soggetti portatori di interessi appartenenti a una delimitata categoria di persone o alla generalità dei consociati, di costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza della lesione dell'interesse da loro istituzionalmente perseguito, (in tal senso possono richiamarsi Cass. 27.04.2015, n. 27162; Cass. 17.05.2011, n. 29700).

Stante tale assunto è, quindi, necessario individuare i criteri alla luce dei quali selezionare, nella moltitudine di enti rappresentativi dei più svariati interessi collettivi o diffusi, quelli titolari di un diritto soggettivo concretamente leso dalla condotta delittuosa, non potendosi estendere il diritto al risarcimento a qualsiasi organismo che rivendichi il risarcimento dell'interesse leso dal reato.

È necessario, conseguentemente, verificare l'effettiva rappresentatività dell'Ente sulla base dei principi e criteri individuati dalla giurisprudenza. A tal fine si rileva che, *in primis*, occorre accertare se il bene giuridico che l'ente esponenziale assume leso dalla condotta penalmente rilevante costituisca fine essenziale statutario dello stesso; si richiede inoltre che l'ente operi e sia radicato sul territorio anche mediante sedi locali; che infine lo stesso rappresenti un gruppo significativo di consociati e abbia dato prova, in concreto, della continuità e della rilevanza del suo contributo nell'ottica della tutela del bene interesse leso dalla condotta oggetto di contestazione, verificando che tale interesse, alla cui protezione l'ente è dedito per espressa disposizione statutaria, sia oggetto da parte dell'ente di protezione concretizzata in attività istituzionali e geograficamente individuate, specificamente finalizzate alla protezione e conservazione dell'interesse medesimo.

A tal proposito si rileva come le SS.UU, con sentenza del 18.09.2014, n. 38343, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale “è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, *"iure proprio"* la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente”.

Proc. n. 14340/20 R.G.N.R.
n. 2903/21 R.G.GIP

La richiesta dei difensori dell'imputata MINGOZZI di esclusione degli enti esponenziali dal presente procedimento deve essere esaminata valutando la legittimazione dei singoli enti che intendono costituirsi nell'ambito del presente procedimento.

CONFCONSUMATORI APS - CONFEDERAZIONE GENERALE DEI CONSUMATORI

Lo statuto dell'ente, pur comprendendo una ampia ed eterogenea categoria di interessi per la cui protezione l'organismo è stato istituito, prevede espressamente quale scopo esclusivo dell'associazione al punto 2 comma 2 lett c), "la tutela dei consumatori ed utenti nella loro qualità di risparmiatori, investitori o contribuenti, che acquistino o comunque fruiscano di prodotti e servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali, attraverso la vigilanza sul mercato mobiliare ed immobiliare, nonché il ricorso ad azioni giudiziarie in tutte le ipotesi atte a ledere direttamente o indirettamente il regolare funzionamento dei mercati".

Il perseguimento di tale interesse risulta comprovato dalla documentazione relativa ad un'attività di tutela, anche risalente nel tempo, svolta in vicende processuali relative a note aziende e/o istituti bancari (Cirio, Parmalat, Monte dei Paschi di Siena).

Per tali motivi deve rigettarsi la richiesta di esclusione della parte civile.

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO VERBANIA e MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO TREVISO

Entrambi gli Enti rappresentano articolazioni territoriali del MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO ed in entrambi gli statuti gli enti, oggi costituendo parti civili, si propongono, oltre ad una pluralità di altri scopi, anche quello della tutela dei fondamentali diritti dei consumatori e degli utenti allorquando agiscano quali risparmiatori, investitori o contribuenti, che acquistino o comunque fruiscano di prodotti e servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali, attraverso la vigilanza sul mercato mobiliare ed immobiliare, nonché quello di ricorrere allo strumento giudiziario in tutte le ipotesi atte a ledere direttamente o indirettamente il regolare funzionamento dei mercati ed il diritto del cittadino a corrette informazioni e circa i relativi prodotti o servizi.

Risulta poi comprovata, dalla documentazione allegata in atti, per entrambi gli enti le numerose iniziative poste in essere sul territorio locale quali convegni formativi, incontri pubblici e assemblee. Tali Enti sono inoltre citati in articoli di stampa riguardanti la specifica materia.

Sussistono dunque, anche avuto riguardo allo specifico ambito territoriale, i requisiti della continuità e della rilevanza del contributo dei predetti enti nell'ottica della tutela del bene interesse lesa dalla condotta per cui si procede.

Deve quindi respingersi la richiesta di esclusione di costituzione di parte civile degli enti MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO VERBANIA e MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO TREVISO.

ADUSBEF

ADUSBEF è un'associazione costituita nel 1987 che, secondo la previsione statutaria, si prefigge tra gli altri scopi quello di "Informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, postali e sociali e comunque interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere, L'associazione in particolare promuove ed assicura la tutela, sul piano informativo-preventivo, contrattuale e giudiziale-risarcitorio, dei fondamentali diritti: di natura economico-patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi...".

L'Ente ha poi allegato ampia documentazione attestante l'attività compiuta nell'ambito dell'informazione, prevenzione e assistenza ai risparmiatori coinvolti in vicissitudini direttamente ricollegabili all'andamento dei mercati finanziari.

Deve quindi respingersi la richiesta di esclusione della predetta parte civile.

INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DELLA PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA

Deve rilevarsi come, sulla base di un'attenta e rigorosa analisi sia dell'impianto normativo che regola il nostro ordinamento processuale che disciplina l'azione civile nel processo penale e la responsabilità amministrativa degli enti, sia esaminando i principi affermati in dalla giurisprudenza di legittimità, costituzionale ed europea, non possa ritenersi prevista la facoltà di costituirsi parte civile nei confronti dell'ente imputato, ai sensi del d. lgs. 231/01, dell'illecito amministrativo derivante da reato in capo a colui che, affermandosi parte offesa o danneggiato, lamenti il verificarsi di un danno quale conseguenza della commissione di una condotta penalmente rilevante.

Infatti, l'art. 185 c.p. stabilisce che solo il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, devono rispondere per il fatto di lui, sono obbligati al risarcimento dei danni derivanti da reato.

Ora si rileva che con sentenza 27 gennaio 2015 n. 3786, la Sez. IV della Suprema Corte, afferma: "l'istituto della costituzione di parte civile non è previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001 e l'omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde a una consapevole scelta del legislatore".

Già la sentenza n. 2251 emessa il 22 gennaio 2011 dalla Suprema Corte, Sezione VI, riteneva inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente per le ragioni di seguito esposte *"in mancanza di dati normativi positivi, il principio per il quale l'illecito dell'ente sia pacificamente un fatto produttivo di danni risarcibili ex art. 2043 c.c. non porta a conclusioni differenti; mancata possibilità di individuare un danno derivante dall'illecito amministrativo differente da quello prodotto dal reato; eccezionalità dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, in quanto deroga al principio della completa autonomia e separazione dei due giudizi, di talché, in assenza di ogni esplicito riferimento ad azioni diverse da quella penale e in mancanza di qualunque base normativa al riguardo, sarebbe escluso, per non violare il divieto di analogia in malam partem proprio del diritto penale, l'ingresso della parte civile nel processo ex d.lgs. 231/2001"*.

Come sopra evidenziato l'eventuale interpretazione estensiva della disciplina della parte civile, prevista nel codice di rito, agli enti, contrasterebbe con il *dictum* dell'art. 185 c.p., che, in

riferimento alla risarcibilità dei danni conseguenti alla commissione di un fatto criminoso, si riferisce esclusivamente al “reato”, nozione completamente diversa rispetto all’illecito amministrativo regolato dal d.lgs. 231/2001, che, per la giurisprudenza dominante, viene considerato un *tertium genus* tra tale illecito e il reato stesso.

Medesime considerazioni, peraltro, possono essere operate con riferimento all’articolo 74 c.p., il quale, sebbene sotto il versante processuale, consente la costituzione di parte civile e la pretesa risarcitoria in sede penale esclusivamente nel caso in cui venga commesso, appunto, un “reato”. Infine, bisogna far riferimento ai disposti di cui agli art. 61, co. 2 d.lgs. 231/2001 (che, nel disciplinare il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell’ente, omette ogni riferimento a parti diverse dall’ente, a differenza del rinvio a giudizio ex art. 429 c.p.p. nei confronti dell’imputato) e 69 d.lgs. 231/2001 (il quale, in riferimento alla sentenza di condanna pronunciata a carico dell’ente, non fa alcun cenno alle questioni civili, a differenza degli articoli 539, 540 e 541 del codice di rito). Pertanto deve ritenersi inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti della PWC e, quindi, si accoglie l’eccezione avanzata dalla difesa della stessa.

AMMISSIONE ALLA CITAZIONE DELLA PWC QUALE RESPONSABILE CIVILE

Tanto chiarito bisogna valutare se, invece, si possa citare l’ente come responsabile civile nel processo penale a carico della persona fisica e, quindi, accertare se l’ente possa rispondere del reato commesso dal proprio apicale o subordinato in via indiretta, quale responsabile civile per il fatto reato dell’imputato.

A tal fine, giova richiamare Corte Costituzionale 23 luglio 2014, n. 218 che, in merito alla “questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. e del d.lgs. n. 231, impugnati in riferimento all’art. 3 Cost, nella parte in cui non prevedono che nel processo penale le persone offese possono chiedere agli enti il risarcimento dei danni subiti per il comportamento dei loro dipendenti”, dichiarata peraltro inammissibile, ha sviluppato, nel proprio percorso motivazionale, conclusioni rilevanti in relazione a tale profilo.

La Corte, in particolare, non ha aderito a quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene inammissibile la costituzione dell’ente come responsabile civile in base al combinato disposto di cui gli artt. 35 d.lgs. 231/2001 (applicabilità alla società delle disposizioni relative all’imputato in quanto compatibili) e 83, co. 1, c.p.p. (nella parte in cui non consente, salva la pronuncia di sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere, di far rispondere in via civile l’imputato nel processo penale per il fatto dei coimputati).

Nello specifico, tale teoria, censurata dalla Corte, esclude che l’ente, nei confronti del quale è stato avviato un procedimento amministrativo ex d.lgs. 231/2001, possa essere citato quale responsabile civile nel procedimento penale incardinato nei confronti del suo organo – apicale o subordinato – poiché l’ente, nello stesso, rivestirebbe la qualifica di coimputato e, pertanto, sarebbe violato il citato disposto di cui all’art. 83, co. 1 c.p.p.

La Corte, tuttavia, ha chiaramente ritenuto che **“è fondatamente contestabile che l’ente possa essere considerato coimputato dell’autore del reato”**. Infatti **“si è ritenuto che, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001, l’illecito ascrivibile all’ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica”**.

Pertanto, “se l’illecito di cui l’ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 non coincide con il reato, l’ente e l’autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi”.

In definitiva, quindi, viene sancito il principio di diritto secondo cui “la disposizione dell’art. 83, co. 1, c.p.p., alla quale il giudice rimettente fa riferimento, non costituirebbe un impedimento alla citazione dell’ente come responsabile civile”.

Proc. n. 14340/20 R.G.N.R.

n. 2903/21 R.G.GIP

Peraltro, non sembrano rinvenirsi, nel codice di rito e nel d.lgs 231/2001, altre norme ostantive a una citazione dell'ente quale responsabile civile per il fatto commesso dall'imputato persona fisica, con il quale concorrerebbe per le conseguenze civili del fatto reato.

Deve poi evidenziarsi come alcune sentenze di merito (una per tutte G.i.p., Tribunale di Milano, 9 marzo 2004) ritengano che il "titolo" in forza del quale deve ammettersi la citazione dell'ente quale responsabile civile è ravvisabile nell'articolo 2049 c.c., quindi sulla base del rapporto di "occasionalità necessaria" tra l'attività posta in essere tra chi ha agito in nome e per conto dell'ente e il fatto illecito generatore di responsabilità, che ricorre nel momento in cui quest'ultimo è stato compiuto a causa del ruolo rivestito dall'agente all'interno dell'ente.

In tale ipotesi, non vi sarebbe ragione per escludere una responsabilità dell'ente per l'operato del proprio organo, il quale, a causa della qualifica ricoperta e in occasione di una propria mansione svolta, abbia commesso l'illecito.

Pertanto, in definitiva, si può affermare come le pretese risarcitorie e restitutorie del danneggiato nei confronti della persona giuridica responsabile ex d.lgs 231/2001 possano essere soddisfatte, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Costituzione.

Difatti, pur non essendo ammissibile, per le esposte ragioni, la citazione dell'ente come parte civile nel procedimento amministrativo a suo carico, è, invece, possibile, per il soggetto che abbia subito un danno dal fatto criminoso, citare, in qualsiasi caso, come responsabile civile l'ente nel procedimento penale a carico della persona fisica e rivalersi, nei confronti del medesimo, dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dalla stessa.

In particolare, considerata la diversità ontologica tra il procedimento penale a carico dell'imputato e quello amministrativo instaurato nei confronti dell'ente, e la non applicabilità del citato principio di cui all'art. 83 co. 1 c.p.p., non si rinvengono ragioni ostantive alla citazione dello stesso, in quanto, tra l'altro, una conclusione differente creerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra società, a seconda del solo fatto che sia, o meno, avviato un procedimento amministrativo ex d.lgs. 231/2001 parallelamente a quello penale nei confronti dell'imputato.

In conclusione, far dipendere l'ammissibilità di una azione risarcitoria nei confronti dell'ente nel processo penale nei confronti della persona fisica dal fatto che sia stato o meno avviato il procedimento a suo carico ai sensi del d.lgs. 231/2001 sarebbe contraddittorio, in quanto la responsabilità prevista da quest'ultimo ha carattere diverso da quella penale, con la conseguenza che le regole del relativo procedimento restano applicabili a prescindere dalle vicende del processo "231".

P.Q.M.

Visto l'art. 80 c.p.p.,

esclude tutte le parti civili nei confronti della PricewaterhouseCoopers S.p.a.,

rigetta le ulteriori richieste di esclusione di parte civile e ogni altra e diversa domanda avanzata per conto dell'imputata MINGOZZI Alessandra,

ammette la citazione della PricewaterhouseCoopers S.p.a. quale responsabile civile da parte di tutti i richiedenti ammessi quali parti civili.

Roma, 29.10.2021



Il giudice
Simona Calegari

DEPOSITATO IN UDIENZA
Roma, LI 29/10/21

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Patrizia Basilietti